Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. 2370.
Norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgente necessità di provvedimenti atti a facilitare il finanziamento delle opere di bonifica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare e disciplinare il realizzo ed il collocamento dei crediti per annualità di contributo statale su opere di bonifica integrale, il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere, in corrispondenza dell'importo capitale delle annualità ad esso cedute, speciali titoli di credito al nome, denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale », ammortizzabili in 30 anni e fruttanti l'annuo interesse del 5 per cento pagabile a rate semestrali posticipate alla scadenza del 1° gennaio e del 1° luglio di ciascun anno.

Art. 2.

Gli interessi dei titoli di credito di cui al precedente articolo godono dell'esenzione da qualunque imposta presente e futura e, per ogni altro riguardo, i titoli stessi sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di debito pubblico e fruiscono delle garanzie e dei privilegi e benefici concessi in via generale alle rendite di debito pubblico.

Art. 3.

I titoli stessi sono dell'importo capitale di 500.000 lire ciascuno.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di consentire in casi speciali il frazionamento del titolo in altri di importo inferiore.

Art. 4.

Tutti gli istituti di credito e tutte le banche di qualsiasi specie e natura, le Casse di risparmio, i Monti di pegni, gli istituti e società di previdenza e di assicurazione sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad assumere i titoli di credito considerati nel presente decreto, ed a valersene agli effetti della costituzione di cauzioni e riserve legali per conto proprio e per conto delle gestioni da essi dipendenti, nonchè ad effettuare le operazioni finanziarie che all'uopo si rendessero necessarie.

Il trasferimento dei titoli stessi può aver luogo soltanto fra gli istituti ed enti predetti e viene eseguito mediante girata al nome del cessionario.

Art. 5.

I concessionari di opere di bonifica che intendano valersi delle disposizioni del presente decreto, consentiranno la cessione del proprio credito al Tesoro con dichiarazione rilasciata in calce al certificato di esistenza del credito, da emettersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Questo stesso Ministero provvede alla trasmissione dei certificati suddetti al Tesoro, il quale eseguirà il versamento ai concessionari di bonifica del corrispondente importo capitale ricavato a mezzo degli speciali titoli di credito emessi dal Tesoro.

Art. 6.

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito contemplati nel presente decreto, verrà fissato semestralmente, in relazione alle possibilità di collocamento dei titoli stessi, con decreto del Capo del Governo su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Art. 7.

Gli atti e documenti necessari per lo svolgimento dell'operazione finanziaria contemplata dal presente decreto sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, e, ove occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

Parimenti le ricevute di versamento, i certificati provvisori e gli speciali titoli definitivi di credito emessi dal Tesoro, sono esenti da ogni imposta di registro e dalle tasse di bollo e concessioni governative.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con propri decreti il piano di ammortamento degli speciali titoli di credito emessi dal Tesoro e tutte le altre condizioni e modalità dell'operazione, a stipulare le convenzioni eventualmente occorrenti, ed in genere ad emanare tutte le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, nonchè ad introdurre in bilancio le variazioni che si rendessero necessarie.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. 2371.
Provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere allo sviluppo indilazionabile dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le colonie e col Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata ad assumere partecipazioni in società per azioni che abbiano uno degli scopi di cui appresso:

a) la costruzione, l'ammobigliamento, l'arredamento, l'affitto di alberghi nell'Africa Orientale Italiana e tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e diverse comunque relative allo scopo stesso;

b) la gestione di alberghi in Africa Orientale Italiana e tutte indistintamente le operazioni che a detta attività si riconnettano in qualsiasi modo diretto o indiretto.

Art. 2.

Le partecipazioni da assumere come al precedente articolo non potranno eccedere, insieme considerate, l'importo di L. 11.500.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con suo decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1936-XV, n. 2372.
Ordinamento del Comando del corpo di stato maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135;

Visto il R. decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, recante norme esecutive ed integrative del predetto Regio decreto-legge;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 5 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, quale risulta sostituito dall'art. 4 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, è sostituito dal seguente:

« Il Comando del corpo di stato maggiore è retto dal capo di stato maggiore del Regio esercito, che è coadiuvato:

da un sottocapo di stato maggiore intendente del Regio esercito e da tre generali capi reparto;

da un sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale dal quale dipende un generale addetto ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, è sostituito dal seguente:

« Detta commissione è costituita dal sottocapo di stato maggiore intendente del Regio esercito e dai generali capi reparto del Comando del corpo di stato maggiore ».

Art. 3.

E' abrogato l'art. 1 del R. decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779.

Art. 4.

La denominazione « sottocapo di stato maggiore intendente del Regio esercito » è sostituita a quella di « sottocapo di stato maggiore dell'esercito » in tutte le disposizioni legislative vigenti nelle quali è fatto riferimento a tale carica.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha vigore dal 1° novembre 1936-XV, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2373.
Facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, sull'ordinamento monetario dell'Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, sulla disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana, previo assenso del Ministro per le colonie, accordato di concerto con quello per le finanze, di prorogare con propri decreti e limitatamente a determinati territori,

i termini che siano per scadere ed a riaprire quelli già scaduti, fissati dal R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, e dall'art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1936-XV, n. **2374.**
Costituzione dei ruoli tecnici coloniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, i lavori pubblici, le comunicazioni e le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Personale per i servizi coloniali tecnici e speciali.

Al funzionamento dei servizi del Ministero, dell'Africa Orientale Italiana e della Libia che non rientrano nella competenza del personale dei ruoli di Governo, ausiliario, d'ordine, delle cariche speciali e subalterno, previsti dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, e successive modificazioni, l'Amministrazione coloniale provvede mediante personale appartenente alle seguenti categorie:

1) personale dei Corpi tecnici coloniali;
2) personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato;
3) personale a contratto.

Al funzionamento dei servizi regolati da speciali ordinamenti, l'Amministrazione coloniale provvede col personale previsto dagli ordinamenti medesimi.

Art. 2.

Corpi tecnici coloniali.

Per provvedere ai servizi di polizia, di sanità, delle opere pubbliche, minerari, agrari, degli interpreti, postali e telegrafici, sono istituiti i seguenti Corpi tecnici:

1) Corpo della polizia coloniale;
2) Corpo sanitario coloniale;
3) Corpo del Genio civile coloniale;
4) Corpo minerario coloniale;
5) Corpo agrario coloniale;
6) Corpo degli interpreti coloniali;
7) Corpo postelegrafico coloniale.

Art. 3.

Costituzione dei Corpi tecnici.

I Corpi tecnici indicati all'articolo precedente sono costituiti da personale di ruolo, classificato in gruppi ed in gradi e ripartito numericamente in essi in conformità alle tabelle contenute nell'allegato al presente decreto, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie e dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Corpo della polizia coloniale.

Il Corpo della polizia coloniale è organizzato militarmente ed è costituito:

a) dal ruolo degli ufficiali di polizia coloniale (tabella I);
b) dal ruolo degli agenti di polizia coloniale;
c) dalle bande di polizia coloniale ed altre formazioni similari, composte di indigeni delle Colonie.

Agli ufficiali di polizia coloniale spettano anche le qualifiche militari, previste nella suddetta tabella, per le attribuzioni di comando e di disciplina, loro devolute in relazione all'inquadramento militare del Corpo; tali qualifiche non comportano attribuzioni di indennità militare.

Per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali di polizia coloniale sono richiesti i requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'interno; è inoltre necessario aver conseguito il grado di ufficiale nelle Forze armate dello Stato.

Il ruolo degli agenti è costituito in base alle norme vigenti per gli agenti di pubblica sicurezza del Regno, con le modificazioni che saranno stabilite in sede regolamentare.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, sarà emanato il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale, nel quale saranno precisati l'ordinamento, le funzioni di istituto ed ogni altra attribuzione del Corpo stesso, e saranno fissati gli organici del ruolo degli agenti.

Nelle stesse forme sarà pure emanato il regolamento generale del Corpo, che stabilirà le norme per il reclutamento, l'avanzamento, la disciplina ed il trattamento di tutti gli appartenenti al Corpo, e preciserà le disposizioni per la costituzione delle bande indigene e per la loro amministrazione, fissandone anche la forza.

Art. 5.

Corpo sanitario coloniale.

Il Corpo sanitario coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

a) ruolo dei medici (tabella II);
b) ruolo dei veterinari (tabella III);
c) ruolo dei chimici (tabella IV).

Le attribuzioni del personale sanitario sono stabilite dall'ordinamento sanitario per le Colonie.

Per l'ammissione nei ruoli del Corpo sanitario coloniale sono necessari i requisiti prescritti per l'ammissione negli analoghi ruoli del personale della Sanità pubblica dipendente dal Ministero dell'interno.

Art. 6.

Corpo del Genio civile coloniale.

Il Corpo del Genio civile coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

a) ruolo degli ingegneri (tabella V);
b) ruolo dei geometri (tabella VI).

Le attribuzioni del personale del Genio civile coloniale sono stabilite dall'ordinamento per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie.

Per l'ammissione nei ruoli del Corpo del genio civile coloniale sono necessari i requisiti prescritti per l'ammissione negli analoghi ruoli del personale del Real Corpo del genio civile, dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 7.

Corpo minerario coloniale.

Il Corpo minerario coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

a) ruolo degli ingegneri minerari (tabella VII);
b) ruolo degli aiutanti minerari (tabella VIII).

Le attribuzioni del personale minerario sono stabilite dall'ordinamento per i servizi minerari delle Colonie.

Per l'ammissione nei ruoli del Corpo minerario coloniale sono necessari i requisiti prescritti per l'ammissione negli analoghi ruoli del personale del Reale Corpo delle miniere, dipendente dal Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

Corpo agrario coloniale.

Il Corpo agrario coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

a) ruolo direttivo dei centri agrari sperimentali (tabella IX);
b) ruolo degli ispettori agrari (tabella X);
c) ruolo degli esperti agrari (tabella XI).

Le attribuzioni del personale agrario sono stabilite dall'ordinamento per i servizi agrari delle Colonie.

Per l'ammissione nei ruoli del Corpo agrario coloniale sono necessari i requisiti prescritti per l'ammissione negli analoghi ruoli del personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Corpo degli interpreti coloniali.

Il Corpo degli interpreti coloniali è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

a) ruolo degli interpreti redattori (tabella XII);
b) ruolo degli interpreti traduttori - transitorio - (tabella XIII);
c) ruolo degli interpreti orali (tabella XIV).

Per l'ammissione nel ruolo degli interpreti redattori è richiesto il diploma di interprete di grado superiore, conseguito presso il Regio istituto orientale di Napoli o altro diploma di laurea equipollente a giudizio del Ministero delle colonie.

Le norme per il reclutamento e le promozioni degli interpreti redattori saranno stabilite con Regio decreto promosso dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

La carriera degli interpreti orali è regolata dalle norme dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270.

Art. 10.

Corpo postelegrafico coloniale.

Il Corpo postelegrafico coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

a) ruolo del personale direttivo (tabella XV);
b) ruolo degli ufficiali postali e telegrafici (tabella XVI).

Le attribuzioni del personale postelegrafico sono stabilite dall'ordinamento per i servizi delle poste e dei telegrafi nelle Colonie.

Le norme per il reclutamento e le promozioni del personale del Corpo postelegrafico coloniale saranno stabilite con Regio decreto promosso dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 11.

Ammissione nei ruoli.

Per l'ammissione nei ruoli del personale dei Corpi tecnici coloniali si osservano le norme degli articoli 16 e 17 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni. Gli aspiranti devono essere di sana e robusta costituzione, che permetta di affrontare qualsiasi clima.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione.

Per le materie riguardanti il personale dei singoli Corpi tecnici, partecipa con voto alle sedute del Consiglio di amministrazione il funzionario di gruppo A più elevato in grado del rispettivo Corpo, in servizio al Ministero, purchè di grado non inferiore al 6°.

Art. 13.

Qualifiche e disciplina.

Per le note di qualifica del personale dei Corpi tecnici coloniali si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 18 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, con le variazioni stabilite nei comma seguenti.

Le note di qualifica del personale in servizio in Colonia sono compilate dal capo del servizio al quale l'impiegato appartiene.

Qualora l'impiegato sia distaccato presso le Circoscrizioni politico-amministrative, le note sono accompagnate da un rapporto informativo del capo della Circoscrizione.

Le note di qualifica dei capi dei servizi sono compilate dal funzionario preposto alla Direzione di Governo nella cui competenza rientra il servizio.

Le note di qualifica del personale in servizio in Colonia sono soggette a revisione da parte del segretario generale del Governo ed a conferma da parte del governatore.

Per la disciplina del personale dei Corpi tecnici coloniali si applicano le norme degli articoli 55 a 67 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, salvo per gli agenti di polizia per i quali saranno osservate le norme del regolamento previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4.

Art. 14.

Promozioni.

Salvo quanto è disposto dai precedenti articoli 4, 9 e 10 per le promozioni del personale dei Corpi di polizia, degli interpreti e postelegrafico, le promozioni del personale dei Corpi tecnici sono conferite in base alle norme in vigore per i corrispondenti ruoli del personale delle Amministrazioni del Regno.

Le promozioni fino al quinto grado del ruolo direttivo dei Centri sperimentali (Corpo agrario coloniale) sono conferite in base alle norme che regolano il personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 15.

Corsi di perfezionamento.

L'Amministrazione coloniale può inviare gli impiegati di gruppo A dei Corpi tecnici coloniali a seguire, nell'interesse del servizio, corsi di perfezionamento e di specializzazione professionale nel Regno e all'estero.

Il numero ed il trattamento degli impiegati inviati a frequentare i corsi è stabilito con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 16.

Personale di altre Amministrazioni dello Stato.

Per il funzionamento dei servizi che non rientrano nella competenza dei personali indicati nella prima parte dell'articolo 1, nè di quelli dei Corpi tecnici di cui all'art. 2 del presente decreto, si provvede, di regola, con personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato, messo a disposizione dell'Amministrazione coloniale.

Il contingente di tale personale è determinato per ciascun servizio, distintamente per gruppi e per gradi, con decreti del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro competente, e con quello per le finanze.

Il personale messo a disposizione è considerato, distintamente per ciascun grado, per un'aliquota non superiore a due terzi nella posizione di fuori ruolo o di fuori quadro ai sensi delle vigenti disposizioni, a seconda che trattasi di personale civile o militare, e per un'aliquota non inferiore ad un terzo nella posizione di comando intendendosi, a tale effetto, istituita quest'ultima posizione per i personali i cui ordinamenti attualmente non la prevedono.

Per esigenze temporanee e di carattere eccezionale dei servizi indicati nel precedente primo comma, può essere messo a disposizione dell'Amministrazione coloniale personale di altre Amministrazioni dello Stato in eccedenza ai contingenti determinati in conformità del precedente secondo comma, ed entro i limiti numerici fissati con decreti del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze; tale personale è considerato nella posizione di comando.

Art. 17.

Personale a contratto.

Per il funzionamento dei servizi previsti dal precedente art. 2, per cui non riesce possibile provvedere in tutto mediante il personale dei Corpi tecnici e degli altri servizi per cui non riesce possibile provvedere mediante personale di altre Amministrazioni dello Stato a norma dell'art. 16, può provvedersi all'assunzione di personale a contratto, in base ai regolamenti previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992.

Il numero degli impiegati a contratto per i servizi delle Colonie e del Ministero è stabilito distintamente per categorie, con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, e può essere negli stessi modi modificato.

Art. 18.

Disposizioni varie.

Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si applicano al personale dei Corpi tecnici coloniali le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni.

Per l'ammissione all'impiego, le promozioni e gli aumenti di stipendio si applicano le norme che concedono benefizi speciali in relazione a servizi e benemerenze di guerra o per la causa nazionale.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Conferimento dei posti dei ruoli di gruppo A.

Nella prima attuazione del presente decreto il conferimento dei posti dei ruoli di gruppo *A*, nei limiti che saranno stabiliti con i singoli bandi di concorso, sarà effettuato in base alle seguenti norme:

a) il Ministro per le colonie, qualora non intenda provvedere al conferimento dei posti di grado 4° in base all'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, potrà affidare la funzione inerente al grado medesimo per un periodo non superiore a tre anni a funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato o ad ufficiali in S.P.E. delle Forze armate, appartenenti a ruoli corrispondenti, provvisti del grado 5°, collocati nella posizione di comando, ai sensi del precedente art. 16;

b) salvo il disposto del successivo art. 25, per i posti dei gradi 5°, 6°, 7° e 9°, saranno espletati concorsi per titoli, nei modi previsti dall'art. 24 del presente decreto;

c) per i posti del grado 8° saranno espletati concorsi per titoli ed esami nei modi previsti dall'art. 24 del presente decreto; il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza detto grado o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami;

d) i posti dei gradi iniziali saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali.

Ai fini esclusivi dell'applicazione del presente articolo, i 7 posti di direttore dei Centri agrari sperimentali si considerano ripartiti in ragione di uno al grado 5°, tre al 6° e tre al 7°, ed i 13 posti di vice direttore si considerano ripartiti in ragione di tre al grado 7°, cinque all'8° e cinque al 9°.

Art. 20.

Conferimento dei posti dei ruoli di gruppo B.

Nella prima attuazione del presente decreto il conferimento dei posti dei ruoli di gruppo *B* sarà effettuato in base alle seguenti norme:

a) i posti di grado 8° saranno coperti mediante concorsi per titoli nei modi previsti dall'art. 24 del presente decreto;

b) i posti del grado 9° saranno coperti mediante concorsi per titoli ed esami nei modi previsti dall'art. 24 del presente decreto; il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza detto grado o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami;

c) i posti dei gradi iniziali saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali.

Art. 21.

Conferimento dei posti dei ruoli di gruppo C.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti dei gradi superiori all'iniziale nei ruoli di gruppo *C* saranno conferiti mediante concorso per titoli, in base alle norme del successivo art. 24, salva l'applicazione dell'art. 22.

I posti dei gradi iniziali saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali.

Art. 22.

Disposizioni speciali per il ruolo degli ufficiali postelegrafici.

Nella prima attuazione del presente decreto il Ministro per le colonie è autorizzato a coprire non oltre venti posti nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici (gruppo *C*) mediante trasferimento di impiegati del ruolo di ordine o delle cariche speciali di gruppo *C* dell'Amministrazione coloniale.

Il trasferimento sarà effettuato al grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di origine e i funzionari trasferiti conserveranno l'anzianità di grado di cui sono provvisti; potranno inoltre essere promossi al grado superiore con l'osservanza delle disposizioni vigenti, qualora siano già provvisti dell'anzianità necessaria per la promozione al grado stesso.

Art. 23.

Disposizioni per gli ex combattenti dell'Africa Orientale.

Nei concorsi per la prima attuazione del presente decreto, previsti dai precedenti articoli 19, 20 e 21, tre quarti dei posti dei gradi iniziali saranno riservati ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze

armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed un quarto dei posti, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei in base alle norme in vigore.

Art. 24.

Concorsi per titoli e per titoli ed esami.

Ai concorsi per titoli e per titoli ed esami previsti dai precedenti articoli 19, 20 e 21, potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti:

a) impiegati dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, e in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente ai gradi non superiori all'8° del gruppo *A* e al 9° del gruppo *B*, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione al grado da conferire nel ruolo per cui il concorso è indetto.

I concorsi potranno essere indetti fra le predette categorie di aspiranti congiuntamente o separatamente, e le norme per il loro espletamento saranno stabilite con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 25.

Disposizioni speciali.

Nella prima attuazione del presente decreto il Ministro per le colonie potrà conferire due posti di ispettore generale (grado 5°) del ruolo degli ufficiali di polizia coloniale e due posti di questore (grado 6°) dello stesso ruolo; nonchè il posto di ispettore generale minerario (grado 5°) del ruolo degli ingegneri minerari, in base all'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084.

I concorsi per il conferimento dei posti superiori al grado iniziale, disponibili nel ruolo degli ufficiali di polizia coloniale, saranno riservati alle seguenti categorie di aspiranti provvisti del grado pari o di quello immediatamente inferiore dei posti messi a concorso:

a) ufficiali del ruolo della pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'interno;

b) ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri;

c) ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza;

d) ufficiali delle altre Forze armate dello Stato, che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale.

Art. 26.

Disposizioni speciali per i ruoli degli interpreti redattori e traduttori.

Il ruolo degli interpreti traduttori di cui alla tabella n. 4, allegata al R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, è soppresso, ed il personale che ad esso appartiene è collocato nel ruolo transitorio previsto dal precedente art. 9 conservando il grado e l'anzianità di grado di cui è provvisto. La carriera del personale medesimo continuerà ad essere regolata dall'art. 4 del citato R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992.

Gli interpreti traduttori potranno, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, domandare di essere trasferiti nel ruolo ausiliario dell'Amministrazione coloniale, conservando il grado e l'anzianità di grado di cui sono provvisti.

Gli interpreti traduttori dei gradi 8° e 9° che saranno trasferiti nel ruolo ausiliario predetto, potranno partecipare al concorso previsto dal secondo comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020; qualora alla data di pubblicazione del presente decreto il concorso sia stato bandito, il termine per la presentazione delle domande per gli aspiranti di cui al presente comma sarà riaperto per 30 giorni con decorrenza dalla stessa data.

Gli interpreti traduttori del grado 10°, che saranno trasferiti nel ruolo ausiliario predetto, potranno partecipare al concorso previsto dall'art. 20 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, usufruendo all'occorrenza della riapertura di termini prevista dal precedente comma.

In corrispondenza al trasferimento di interpreti traduttori dei gradi 7° e 8° effettuato in applicazione del precedente secondo comma, saranno aumentati altrettanti posti nei corrispondenti gradi del citato ruolo ausiliario.

Gli altri posti che si renderanno disponibili per qualsiasi causa nel ruolo degli interpreti traduttori, saranno portati in aumento ai gradi iniziali del ruolo degli interpreti redattori.

Art. 27.

Disposizioni speciali per il ruolo degli interpreti orali.

Il ruolo degli interpreti orali di cui alla tabella n. 4, allegata al R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, è soppresso e gli impiegati che vi appartengono sono collocati nel ruolo degli interpreti orali previsto dal precedente art. 9, conservando il grado e l'anzianità di grado di cui sono provvisti.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi superiori all'iniziale del predetto ruolo saranno coperti mediante promozioni, in base alle norme in vigore, degli impiegati collocati in applicazione del precedente comma; i posti che resteranno vacanti dopo tali promozioni saranno coperti mediante concorso per titoli seguendo le norme dell'art. 24 del presente decreto; a tale concorso non potranno partecipare coloro che dopo il trasferimento nel nuovo ruolo abbiano conseguito una promozione.

Agli effetti dei termini necessari per la promozione degli interpreti orali al grado 11°, sarà applicato il secondo comma dell'art. 22 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

I posti del grado iniziale saranno coperti mediante pubblico concorso nei modi normali.

Art. 28.

Personale eccedente gli organici.

I funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato attualmente addetti ai servizi che rientrano nella competenza del personale dei Corpi tecnici di cui all'art. 2 del presente decreto, saranno restituiti alle Amministrazioni di origine a mano a mano che saranno sostituiti dai funzionari assunti nei ruoli dei predetti Corpi tecnici, in base alle norme dei precedenti articoli 19, 20, 21 e 25.

Il personale delle altre Amministrazioni dello Stato che in dipendenza della attuazione del presente decreto risulterà in eccedenza alle dotazioni numeriche di ciascun servizio, gruppo e grado, determinate in base al precedente art. 16, sarà restituito alle Amministrazioni di origine entro tre mesi dalla approvazione delle dotazioni medesime.

Il personale a contratto che dopo l'attuazione del presente decreto risulterà in eccedenza ai limiti previsti dal precedente art. 17, sarà licenziato alla scadenza stabilita nel contratto o nell'atto di impegno.

Art. 29.

Nei ruoli dei personali civili di seguito specificati, dipendenti dai Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici e delle comunicazioni, sono apportate le seguenti riduzioni di posti:

MINISTERO DELL'INTERNO

Grado	Ruoli del personale			
	medico	veterinario	chimico	dei funzionari di pubblica sicurezza
7°	3	2	—	10
8°	4	2	1	12
9°	4	2	1	12
10°	4	1	—	16
Totali	15	7	2	50

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli del personale del Genio civile.

Grado	Ingegneri	Geometri
7°	3	—
8°	4	6
9°	8	8
10°	9	11
11°	—	
Totali	24	25

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Grado	Personale del ruolo direttivo postelegrafico	Personale del ruolo degli ufficiali postelegrafici
7°	2	—
8°	2	—
9°	4	10
10°	7	20
11°	—	40
12°	—	70
13°	—	10
Totali	15	150

Art. 30.

I funzionari che in dipendenza delle riduzioni stabilite dal precedente art. 29 risulteranno in eccedenza ai posti del proprio grado saranno riassorbiti con le successive vacanze.

Art. 31.

L'attuazione dei ruoli preveduti dal presente decreto sarà effettuata per non oltre la metà del complesso dei posti in essi stabiliti entro il corrente esercizio finanziario; il completamento potrà essere effettuato nell'esercizio successivo.

Art. 32.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno 1° dicembre 1936-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — COBOLLI-GIGLI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 27. — MANCINI.

ALLEGATO

TABELLA I.

CORPO DELLA POLIZIA COLONIALE.

Ruolo degli ufficiali di polizia coloniale, gruppo A.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti	QUALIFICA MILITARE
4°	Capo della polizia coloniale	1	Comandante generale
5°	Ispettore generale . . .	3	Maggiore generale
6°	Questore	10	Colonnello
7°	Vice questore	15	Tenente colonnello
8°	Ispettore capo	18	Maggiore
9°	Primo ispettore	45	Capitano
10°	Ispettore	50	Tenente
11°	Ispettore aggiunto . . .		Sottotenente
—	Aspirante ispettore	—	Aspirante
	Totale posti . . .	142	

TABELLA II.

CORPO SANITARIO COLONIALE.

Ruolo dei medici, gruppo A.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
4°	Ispettore generale capo di sanità	1
5°	Ispettore generale di sanità	2
6°	Ispettore di sanità di 1ª classe	7
7°	Ispettore di sanità di 2ª classe	8
8°	Medico capo	45
9°	Primo medico	80
10°	Medico	40
—	Medico in prova	—
	Totale . . .	183

TABELLA III.

CORPO SANITARIO COLONIALE.
Ruolo dei veterinari, gruppo A.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
5°	Ispettore generale veterinario	1
6°	Ispettore veterinario di 1ª classe	5
7°	Ispettore veterinario di 2ª classe	7
8°	Veterinario capo	10
9°	Primo veterinario	15
10°	Veterinario	12
—	Veterinario in prova	—
	Totale . . .	50

TABELLA IV.

CORPO SANITARIO COLONIALE.
Ruolo dei chimici, gruppo A.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
6°	Ispettore chimico di 1ª classe	2
7°	Ispettore chimico di 2ª classe	3
8°	Chimico capo	4
9°	Primo chimico	4
10°	Chimico	3
—	Chimico in prova	—
	Totale . . .	16

TABELLA V.

CORPO DEL GENIO CIVILE COLONIALE.
Ruolo degli ingegneri, gruppo A.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	2
6°	Ingegnere capo di 1ª classe	8
7°	Ingegnere capo di 2ª classe	15
8°	Ingegnere di 1ª classe	20
9°	Ingegnere di 2ª classe	30
10°	Ingegnere di 3ª classe	20
—	Ingegnere in prova	—
	Totale . . .	95

TABELLA VI.

CORPO DEL GENIO CIVILE COLONIALE.
Ruolo dei geometri, gruppo B.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
8°	Geometra capo	18
9°	Primo geometra	30
10°	Geometra	32
11°	Geometra aggiunto	
	Totale . . .	80

TABELLA VII.

CORPO MINERARIO COLONIALE.
Ruolo degli ingegneri minerari, gruppo A.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
5°	Ispettore generale minerario	1
6°	Ingegnere capo minerario di 1ª classe	3
7°	Ingegnere capo minerario di 2ª classe	5
8°	Ingegnere minerario di 1ª classe	7
9°	Ingegnere minerario di 2ª classe	8
10°	Ingegnere minerario di 3ª classe	4
—	Ingegnere minerario in prova	—
	Totale . . .	28

TABELLA VIII.

CORPO MINERARIO COLONIALE.
Ruolo degli aiutanti minerari, gruppo B.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
8°	Aiutante minerario capo	6
9°	Primo aiutante minerario	10
10°	Aiutante minerario	15
11°	Aiutante minerario aggiunto	
—	Aiutante minerario aggiunto in prova	—
	Totale . . .	31

TABELLA IX.

CORPO AGRARIO COLONIALE.

Ruolo direttivo dei centri agrari sperimentali, gruppo A.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
4º	Direttore superiore	1
5º	Direttore di 1ª classe	
6º	Direttore di 2ª classe	7
7º	Direttore di 3ª classe	
7º	Vice direttore di 1ª classe	
8º	Vice direttore di 2ª classe	13
9º	Vice direttore di 3ª classe	
10º	Sperimentatore	15
—	Sperimentatore in prova	—
	Totale	36

TABELLA X.

CORPO AGRARIO COLONIALE.

Ruolo degli ispettori agrari, gruppo A.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
5º	Ispettore agrario generale	1
6º	Ispettore agrario superiore	6
7º	Ispettore agrario capo	8
8º	Ispettore agrario principale	12
9º	Ispettore agrario	17
10º	Ispettore agrario aggiunto	18
—	Ispettore agrario in prova	—
	Totale	62

TABELLA XI.

CORPO AGRARIO COLONIALE.

Ruolo degli esperti agrari, gruppo B.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
8º	Esperto agrario di 1ª classe	10
9º	Esperto agrario di 2ª classe	25
10º	Esperto agrario di 3ª classe	85
11º	Esperto agrario di 4ª classe	
—	Esperto agrario in prova	—
	Totale	120

TABELLA XII.

CORPO DEGLI INTERPRETI COLONIALI.

Ruolo degli interpreti redattori, gruppo A.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
6º	Direttore del servizio di traduzione	1
7º	Interprete redattore capo	2
8º	Interprete redattore di 1ª classe	3
9º	Interprete redattore di 2ª classe	4
10º	Interprete redattore di 3ª classe	5
11º	Interprete redattore di 4ª classe	
—	Interprete redattore in prova	—
	Totale	15

TABELLA XIII.

CORPO DEGLI INTERPRETI COLONIALI.

Ruolo degli interpreti traduttori (transitorio), gruppo B.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
7º	Traduttore capo di 1ª classe	2
8º	Traduttore capo di 2ª classe	3
9º	Traduttore di 1ª classe	6
10º	Traduttore di 2ª classe	
	Totale	11

TABELLA XIV.

CORPO DEGLI INTERPRETI COLONIALI.

Ruolo degli interpreti orali, gruppo C.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
9º	Interprete orale capo	5
10º	Interprete orale di 1ª classe	8
11º	Interprete orale di 2ª classe	10
12º	Interprete orale di 3ª classe	15
13º	Interprete orale aggiunto	7
—	Interprete orale in prova	—
	Totale	45

TABELLA XV.

CORPO POSTELEGRAFICO COLONIALE.

Ruolo del personale direttivo, gruppo A.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
6°	Ispettore superiore	4
7°	Ispettore capo	6
8°	Ispettore di 1ª classe	8
9°	Ispettore di 2ª classe	12
10°	Ispettore aggiunto	14
11°	Vice ispettore	
—	Vice ispettore in prova	—
	Totale	45

TABELLA XVI.

CORPO POSTELEGRAFICO COLONIALE.

Ruolo degli ufficiali postali e telegrafici, gruppo C.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
9°	Ufficiale capo	60
10°	Ufficiale di 1ª classe	70
11°	Ufficiale di 2ª classe	100
12°	Ufficiale di 3ª classe	100
13°	Ufficiale aggiunto	70
—	Ufficiale aggiunto in prova	—
	Totale	400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le colonie:* LESSONA.

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. 2375.

Attribuzione al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana della facoltà di concedere sul campo ricompense al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, relativo alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il R. decreto 24 marzo 1936-XIV, n. 923, che attribuisce al Comandante superiore in Africa Orientale ed al Comandante delle Forze armate della Somalia Italiana la facoltà di concedere sul campo ricompense al valor militare;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1554, che abroga il R. decreto 19 settembre 1935-XIII, n. 1735, relativo alla istituzione di comandi in Africa Orientale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere la facoltà prevista dall'art. 1 del R. decreto 24 marzo 1936-XIV, n. 923, e di attribuirla al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con il quale viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di cui all'art. 1 del Regio decreto 24 marzo 1936-XIV, n. 923, è estesa alle concessioni di medaglie di argento e di bronzo e di croci di guerra al valor militare in favore di ufficiali superiori e generali con le decorrenze stabilite dall'art. 3 del decreto medesimo.

Art. 2.

La facoltà di cui all'art. 1 del Regio decreto 24 marzo 1936-XIV, n. 923, con le estensioni stabilite dal precedente articolo, è attribuita, dal 1° luglio 1936-XIV, al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana.

Con successivo decreto Reale sarà fissata la data di cessazione dell'esercizio di tale facoltà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 3. — MANCINI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 50.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della sezione « Cassa di risparmio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppres-

sione della sezione « Cassa di risparmio » con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, comma 1°, dopo la parola « addivengano », sono inserite le seguenti: « o siano nel frattempo addivenuti ».

Dopo il 2° comma dello stesso art. 1, sono aggiunti i seguenti:

« Continuerà parimenti ad applicarsi ai predetti Istituti la norma dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, concernente la estensione alle Casse di risparmio delle garenzie e dei privilegi stabiliti per la Cassa depositi e prestiti per determinati mutui concessi ai comuni e alle provincie.

Agli Istituti di credito di diritto pubblico, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, sarà applicabile la disposizione dell'art. 61 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, richiamata dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, limitatamente, però, ad un ammontare di mutui a favore di provincie, comuni ed altri enti indicati al predetto art. 61, che non sia superiore a quello corrispondente alla proporzione fra la massa dei risparmi e la cifra di capitali dati a mutuo ai diversi enti sopra indicati, risultante dall'ultimo bilancio della soppressa sezione « Cassa di risparmio », a condizione che, per i risparmi raccolti e per i mutui concessi agli enti suddetti, sia tenuta una separata contabilità ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 51.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 52.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree, stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 53.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al « Modus vivendi » stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 31 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Cecoslovacchia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 54.
Riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sullo stato giuridico ed economico dei salariati statali;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, che apporta modificazioni al predetto R. decreto n. 2262;
Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, che approva i ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 1181, concernente la nomina in ruolo al gruppo *C* delle impiegate avventizie in servizio al Ministero dei lavori pubblici;
Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, relativo all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento di alcuni ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici per adeguarli alle presenti esigenze;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale della carriera amministrativa (gruppo *A*) del Ministero dei lavori pubblici, degli ingegneri (gruppo *A*) e del personale d'ordine (gruppo *C*) del Real Corpo del Genio civile, sono costituiti come segue:

Amministrazione centrale.

CARRIERA AMMINISTRATIVA.

Gruppo A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	6
6°	Direttori capi divisione e Ispettori capi	18
7°	Capi sezione	31
8°	Consiglieri	26
9°	Primi segretari	53
10° e 11°	Segretari e vice segretari	51
	Totale	189

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE.

INGEGNERI.

Gruppo A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
3°	Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici	1
4°	Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici	4
5°	Ispettori superiori	25
6°	Ingegneri capi	100
7°	Primi ingegneri di sezione	70
8°	Ingegneri principali di sezione	89
9°	Ingegneri principali	161
10°	Ingegneri	159
	Totale	609

PERSONALE D'ORDINE.

Gruppo C.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	15
10°	Primi archivisti	39
11°	Archivisti	66
12°	Applicati	124
13°	Alunni d'ordine	24
	Totale	268

Art. 2.

Alla maggiore spesa conseguente al riordinamento dei ruoli organici di cui al precedente articolo sarà provveduto in parte mediante la soppressione di 86 posti nei ruoli dei guardiani idraulici e per il rimanente con nuovo stanziamento di fondi.
Il ruolo dei guardiani idraulici, stabilito dalla tabella annessa al R. decreto 20 giugno 1935, n. 1650, è sostituito dal seguente:
Guardiani idraulici . . . . . posti n. 951

Art. 3.

Ai soli effetti della promozione al grado VIII nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, è applicabile ai funzionari trasferiti in detto ruolo da quello delle altre Amministrazioni, in dipendenza della unificazione dei servizi edilizi, il trattamento che risulti ad essi spettante, secondo le relative disposizioni, riferendo il trasferimento medesimo alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 18 maggio 1931, n. 544, sulla fusione dei detti servizi.

Art. 4.

E' abrogato l'art. 4 del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1181.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 28. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 gennaio 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca Hesperia di Esperia (Frosinone).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Hesperia di Esperia (Frosinone) società in nome collettivo costituita fra i soci avv. Alfonso Venturini, Luigi Errico Winkler e Giuseppe Terrilli; e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Hesperia di Esperia (Frosinone) e la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(345)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 28 gennaio 1937 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Montalto Giacomo, residente nel comune di Trapani, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 26 febbraio 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

Pel Ministro: TUFFAROLI.

(348)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 28 gennaio 1937-XV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Gallo Ippolito, residente nel comune di Genova, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 13 febbraio 1937 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

Pel Ministro: TUFFAROLI.

(349)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 28 gennaio 1937-XV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Filadoro Donato, residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

Pel Ministro: TUFFAROLI.

(350)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Hesperia di Esperia (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Visto il decreto di pari data del Capo del Governo che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Hesperia di Esperia (Frosinone), società in nome collettivo costituita fra i soci avv. Alfonso Venturini, Luigi Errico Winkler e Giuseppe Terrilli, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo la procedura speciale di che al titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
in conformità del disposto dell'art. 66 del R. decreto-legge suddetto;

Nomina

l'on. comm. avv. Paolo Ceci a commissario liquidatore ed i signori Chianese Silvio di Vincenzo, barone Ambrogio Roselli e Federico Giordano fu Assuero a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(346)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 50 posti di vice segretario nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 24 ottobre 1936 col quale fu indetto un concorso per 50 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;
Veduto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suddetto avranno luogo in Roma nei giorni 1, 2, 3 e 4 marzo 1937.

Il prefetto, direttore capo del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

Il Presidente: GASPERINI.

(367)

Diario delle prove scritte del concorso a 30 posti di vice ragioniere nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 24 ottobre 1936, con cui è stato indetto un concorso per esami per l'ammissione di 30 vice ragionieri in prova nell'Amministrazione dell'interno;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui sopra avranno luogo in Roma nei giorni 22, 23 e 24 febbraio 1937.

Il prefetto, capo del personale amministrativo, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(368)

Diario delle prove scritte del concorso a 51 posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 24 ottobre 1936, con cui fu indetto il concorso per la nomina di 51 alunni d'ordine in prova nella Amministrazione civile dell'interno;

Veduto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suddetto avranno luogo in Roma nei giorni 25 e 26 febbraio 1937.

Il prefetto, direttore capo del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(369)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Varianti al concorso a posti di ispettore tecnico nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 10787/203 in data 19 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre successivo, al registro n. 3, pagina n. 291, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 4 posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visto il R. decreto-legge in data 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, con cui vengono stabilite talune agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV, già autorizzati con decreto di S. E. il Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV;

Ritenuta la necessità di applicare, in quanto possibile, al concorso indetto con il citato decreto Ministeriale 19 novembre 1936-XV, n. 10787/203, le agevolazioni di cui al predetto R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Considerato che nessun concorso venne a suo tempo indetto e poi sospeso per la nomina a posti di ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, e che pertanto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, non è applicabile al concorso testè bandito con il citato decreto Ministeriale 19 novembre 1936-XV, n. 10787/203;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età — previsto in anni 30 all'art. 4, comma *b*), del decreto Ministeriale 19 novembre 1936-XV, n. 10787/203 — per essere ammessi al concorso per esami a 4 posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, è elevato a 35 anni per tutti i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, anche se all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso, non si trovino più in servizio militare.

Con il detto limite di età si cumulano gli aumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

I candidati che si trovano nelle condizioni suddette potranno ottenere l'ammissione al concorso anche se per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso ad ispettore tecnico di vigilanza.

Art. 2.

Per il personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, che dopo la data del 5 aprile 1933-XI (data di pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742) ed entro la data del 18 dicembre 1936-XV (data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109) abbia conseguita l'idoneità in un pubblico concorso a posti vacanti nei ruoli del personale di gruppo *A*, o parificabili delle Amministrazioni dello Stato — comprese quelle ad ordinamento autonomo — si prescinde dal limite di età per l'ammissione al concorso indetto con il decreto Ministeriale 19 novembre 1936-XV, n. 10787/203, per ricoprire 4 posti vacanti di ispettore tecnico nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Art. 3.

I candidati che si trovano nella condizione di poter usufruire dei benefici sopra indicati, dovranno dimostrare con attestazioni in carta legale da rilasciarsi dalle competenti autorità e da autenticare nelle forme volute, le circostanze di fatto che ad essi conferiscono il diritto al godimento dei benefici stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 dicembre 1936 - Anno XV.

Il Ministro: BENNI.

(311)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di alunno d'ordine.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1936-XIV, col quale fu indetto un concorso per esame a 10 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo *C*);

Decreta:

Le prove scritte dell'esame per il concorso a 10 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo *C*) avranno luogo in Roma nei giorni 19 e 20 febbraio 1937-XV, nei locali adibiti a sede della Corte stessa in via Pastrengo.

Roma, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV

Il Presidente: GASPERINI.

(366)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1936, n. 40915-III, con il quale il signor dott. Pulina Salvatore è stato dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto dei comuni di Sover e Segonzano;

Visto che il predetto sanitario, con lettera 28 dicembre 1936 ha dichiarato di rinunziare alla nomina;

Visto che nella graduatoria, approvata con decreto prefettizio 17 giugno 1936, n. 19856-III, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1936, n. 158, dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 aprile 1935, il dottor Chianese Raffaele segue immediatamente il predetto dott. Pulina, ed ha chiesto il posto di Sover Segonzano;

Vista la lettera 9 dicembre 1936, con la quale il signor dottor Chianese Raffaele dichiara di rinunziare alla nomina di medico condotto di Sover Segonzano, avendo vinto altro concorso;

Che nella predetta graduatoria, al dott. Chianese Raffaele segue immediatamente il signor dott. Aldo Redi, che ha chiesto la suddetta condotta;

Visto il telegramma in data 7 gennaio 1937, con il quale il predetto dott. Redi accetta la condotta stessa;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Aldo Redi è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto dei comuni di Sover e Segonzano ed è designato per la nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'Albo della prefettura di Trento e dei comuni di Sover e Segonzano.

Trento, addì 8 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: FELICE.

(295)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visti i propri decreti n. 8368 in data 12 giugno 1936-XIV, col quale veniva approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso bandito nel 1935 per n. 12 posti vacanti di medico condotto; e n. 8526 del 12 giugno 1936-XIV, n. 14884, del 25 novembre u. s., n. 16793, del 14 dicembre u. s., relativi alla dichiarazione dei vincitori dello stesso concorso;

Considerato che i concorrenti dichiarati vincitori per la prima condotta di Villafranca, per la prima condotta di Nizza Monferrato, per la condotta di Loazzolo, per il Consorzio medico Monale-Baldichieri, hanno dichiarato di non accettare la nomina alle predette condotte;

Considerato, inoltre, che i concorrenti che seguono immediatamente nella graduatoria ai concorrenti dichiarati vincitori per le condotte sopraindicate hanno tutti rinunziato alla nomina ad eccezione del dott. Cuniberto Francesco per la prima condotta di Villafranca, del dott. Cardinali Giuseppe per la prima condotta di Nizza Monferrato, del dott. Goria Elio per la condotta di Loazzolo, del dottor Penna Maurizio per il Consorzio medico di Monale-Baldichieri;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cuniberto Francesco è dichiarato vincitore della prima condotta di Villafranca; il dott. Cardinali Giuseppe della prima condotta di Nizza Monferrato; il dott. Goria Elio della condotta di Loazzolo; il dott. Penna Maurizio del Consorzio medico di Monale-Baldichieri.

I podestà di Villafranca, Nizza Monferrato, Loazzolo e Monale, sono incaricati, per la parte che li riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

Asti, addì 5 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: BOLTRAFFIO.

(293)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduto il proprio decreto in data 14 ottobre 1936-XIV, n. 34741, col quale la levatrice Bertini Rachele venne dichiarata vincitrice della condotta del Consorzio ostetrico fra i comuni di Cogorno e Carasco, in seguito alla rinunzia della signora Delia Civadi precedentemente dichiarata vincitrice del posto, in data 25 giugno 1936-XIV;

Veduto il telegramma in data 7 corrente del podestà di Cogorno, comune capo Consorzio, dal quale risulta che anche la levatrice Bertini ha dichiarato di rinunziare al posto medesimo;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice della condotta, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto 25 giugno 1936-XIV, n. 25092;

Visti gli atti di concorso e le domande presentate dalle concorrenti che seguono immediatamente in graduatoria la levatrice Bertini Rachele, 14ª classificata;

Atteso che la concorrente avente diritto a conseguire la nomina è la signora Mildi Beatrice, 16ª classificata;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento per l'espletamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

La concorrente Mildi Beatrice è dichiarata vincitrice della condotta del Consorzio ostetrico fra i comuni di Cogorno e Carasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 8 gennaio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(292)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a n. 8 posti di medico condotto nella provincia di Bolzano, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936 e che ha svolto i suoi lavori presso la Regia prefettura di Trento;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione stessa e ritenuta la regolarità delle operazioni svoltesi;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente dei candidati al concorso per 8 posti di medico condotto in questa Provincia, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Dott. Marotta Scipione di Marcello . . con voti 6,33/50
2. Dott. Pagliaro Silvio di Giuseppe . . . » 4.02083/50
3. Dott. Massa Edoardo di Alfredo . . . » 3,66/50
4. Dott. Nurra Giovanni Antonio di Salvatore . . . . » 3,375/50
5. Dott. Rainer Giovanni di Giovanni . . » 2,8125/50
6. Dott. Vittur Luigi di Francesco . . . . » 2,5/50
7. Dott. Ravagni Mario di Giuseppe . . . » 2,416/50
8. Dott. Caianiello Alberto di Antonio . . » 2,39583/50
9. Dott. Occhiuto Luigi di Luigi . . . . » 2,375/50
10. Dott. Lusuardi Virginio di Giuseppe . . » 2,25/50
11. Dott. Patti Giuseppe di Vincenzo . . . » 1,7916/50
12. Dott. Lorenzi Cornelio di Roberto . . » 1,72916/50
13. Dott. Marchesoni Riccardo fu Daniele . » 1,4583/50
14. Dott. Nicolussi Giovanni di Giacomo . . » 0,875/50
15. Dott. Larcher Carlo di Francesco . . . » 0,50/50
16. Dott. Sellaroli Michele di Pasquale . . » 0,2083/50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bolzano e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 27 dicembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: MASTROMATTEI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il proprio decreto di pari numero e data del presente, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano alla data del 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso agli otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano alla data del 30 aprile 1935, i seguenti medici, che sono di conseguenza designati per la nomina nelle condotte comunali e consorziali a fianco indicate:

1. Dott. Marotta Scipione di Marcello - Vipiteno.
2. Dott. Pagliaro Silvio di Giuseppe - S. Andrea al Monte.
3. Dott. Massa Edoardo di Alfredo - Cornedo.
4. Dott. Nurra Giovanni Antonio di Salvatore - Ponte Isarco.
5. Dott. Vittur Luigi di Francesco - Varna.
6. Dott. Ravagni Mario di Giuseppe - Marebbe.
7. Dott. Caianiello Alberto di Antonio - Badia.
8. Dott. Occhiuto Luigi di Luigi - Mezzaselva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 27 dicembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(322)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.